

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
- Loro Sedi -

Roma, 4 ottobre 2022

Circolare n. 514/CMon/Idd

Oggetto: Novità cedolino di pensione ottobre 2022

Carissime/i

di seguito riportiamo le informazioni più rilevanti, presenti sul cedolino della pensione in base alle indicazioni fornite dall'Inps.

Con riferimento alla data di pagamento delle prestazioni in essere, si ricorda che questo è avvenuto con valuta 1° ottobre, per le pensioni in pagamento presso Poste Italiane, e 3 ottobre per quelle in pagamento presso gli istituti di credito.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2021 e tassazione 2022

Sul rateo di pensione di ottobre, oltre all' Irpef mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2021. Si ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2022, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2022.

Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione di ottobre il recupero delle ritenute Irpef relative al 2021, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua. Nel caso di conguagli a debito di importo superiore a 100 euro, per pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre; diversamente, per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro, con debito inferiore a 100 euro, il debito d'imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2022.

Riconoscimento dell'incremento del 2% in base al DL AIUTI-BIS

Con la corrente mensilità è posto in pagamento l'incremento del 2% del trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento, così come previsto dal DL AIUTI-BIS. L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro.

Sono interessati dall'incremento transitorio tutti i trattamenti pensionistici presenti nel Casellario centrale delle pensioni INPS per i quali è prevista la cosiddetta perequazione cumulata.

Beneficiano, inoltre dell'incremento, i titolari di prestazioni assistenziali (assegni e pensioni in favore degli invalidi civili, ciechi e sordi, assegni sociali e pensioni sociali) le prestazioni per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, le pensioni del fondo clero, le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, ecc.

Diversamente, sono escluse dall'incremento transitorio tutte le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE, assegni di esodo, Isopensione, l'APE sociale, l'APE volontaria, gli assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà, l'Isopensione, l'indennità del contratto di espansione, l'indennizzo per cessazione attività commerciale, ecc.), le indennità di accompagnamento, di comunicazione, indennità speciale per i non vedenti e sulle prestazioni indennitarie (rendite Inail, pensioni di guerra). L'incremento transitorio del 2% non rileva, per l'anno 2022, ai fini del riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito ed è imponibile fiscalmente.

L'incremento transitorio del 2% cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022. Conseguentemente ai fini della perequazione delle pensioni dal 1° gennaio 2023, il trattamento complessivo di riferimento è quello al netto dell'incremento transitorio. Infatti, in base a quanto stabilito dalla norma, non si tratta di una vera e propria perequazione né di un suo anticipo.

Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2022

Proseguono anche sulla mensilità di ottobre le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno.

Sul rateo di pensione di ottobre si procede al rimborso dell'importo a credito del contribuente oppure alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. L'eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre.

Come più volte raccomandato, ribadiamo l'importanza per i pensionati di avvalersi dei servizi CAF-CISL per ogni forma di assistenza e consulenza personalizzata e qualificata in campo fiscale.

Cordiali saluti.


La Componente il Comitato di Reggenza
Patrizia Volponi